

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

L'opponente ha dedotto, quale primo motivo di illegittimità del licenziamento, la sua nullità, perché posto in essere in violazione dell'art. 2112 c.c.

Secondo l'opponente Infatti il reparto trasporto dell'unità di Borgoricco era stato identificato come un ramo d'azienda funzionalmente autonomo e trasferito alla s.r.l. [REDACTED]

Tale società era quindi chiamata in giudizio, essendo la pronuncia destinata a produrre effetto anche nei suoi confronti.

L'opponente ha allegato che l'amministratore delegato di [REDACTED] era anch'egli dipendente di [REDACTED] addetto al medesimo reparto con la funzione di responsabile degli autisti; che a [REDACTED] era stato trasferito il parco di automezzi di [REDACTED] sui quali continuava a campeggiare la scritta [REDACTED]; che tutti gli autisti licenziati erano stati riassunti da tale società, ad eccezione del ricorrente, l'unico che non aveva rinunciato all'impugnazione, accettando un incentivo all'esodo; che [REDACTED] continuava a servire i clienti di [REDACTED]

L'opponente ha anche eccepito vizi della procedura di licenziamento collettivo.

Entrambe le società convenute si sono costituite in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

[REDACTED] ha allegato che la procedura di licenziamento collettivo era stata avviata perché la cooperativa aveva deciso di esternalizzare il settore trasporto dell'unità di Borgoricco; che uno degli autisti addetti a tale reparto aveva manifestato l'intento di aprire un'attività di autotrasporto per conto terzi; che in vista di ciò aveva proposto a [REDACTED] di rilevare le tratte a piccolo e medio raggio, nonché parte di quelle a lungo raggio, e di assumere gli autisti addetti al reparto; che le due società avevano stipulato un contratto di trasporto con cui [REDACTED] si obbligava ad effettuare, a richiesta di [REDACTED], il trasporto di prodotti freschi pronti per il consumo; che [REDACTED]

aveva acquistato gli automezzi di che su tali automezzi continuava a essere riportata la denominazione della cedente, per ragioni di pubblicità; che gli autisti assunti provenienti da erano solo due. Analoghe difese erano svolte da

Dalle difese svolte dalle resistenti risulta evidente, per la chiara ammissione dei fatti che vi è contenuta, che tra e è intercorso un contratto di cessione di azienda.

L'attività di trasporto merci, che prima era integrata nell'organizzazione di Ortoromi, è stata scorporata e trasferita (esternalizzata) a . Tale attività continua a essere la medesima, perché i destinatari della merce sono i clienti di e i trasporti sono quelli richiesti da che prima li effettuava in proprio.

Per lo svolgimento di tale attività si usano gli stessi camion che si usavano prima e, almeno in parte, gli stessi autisti. Tra essi vi è lo stesso attuale amministratore unico di , che è uno dei lavoratori licenziati.

Le difese della convenuta attestano non solo che vi è stata cessione di una attività, ma anche che la stessa cessionaria è stata costituita in vista di tale cessione, solo un mese prima della lettera di avvio della procedura di licenziamento collettivo, che porta la data del 4.5.18.

Tali conclusioni non possono essere revocate in dubbio dal fatto che poi abbia acquistato anche automezzi da terzi o abbia assunto anche altri autisti, perché ciò non esclude che i fattori originari dell'organizzazione produttiva siano stati trasferiti e nemmeno esclude che i caratteri distintivi dell'attività, e in particolare i clienti serviti, siano rimasti inalterati.

Deve anche ritenersi che gli oneri di forma richiesti dall'art 2556 c.c. attengano per un verso ai limiti della prova della cessione tra le parti e per altro verso alla sua iscrizione nel registro delle imprese, ma non impediscano al terzo, che ha interesse al suo accertamento, di opporla alle parti.

[REDACTED]

Tuttavia deve darsi atto che, secondo giurisprudenza oggi consolidata, l'art. 2112 c.c. stabilisce soltanto che il trasferimento di azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento, non prevedendo un distinto e specifico motivo di nullità, che da sé solo giustifichi l'applicazione dell'art. 18 st. lav. L'accertamento dell'esistenza di un trasferimento d'azienda si riverbera per un verso sulla posizione della cessionaria, cui si estendono gli effetti della pronuncia, in quanto avente causa dal licenziante, e che per tale ragione ha legittimazione passiva nel giudizio; dovendosi anche rilevare che non sussiste la dedotta decadenza ex art. 32, c. 4°, lett c), perché tale decadenza, insuscettibile di interpretazione analogica, riguarda l'opposto caso in cui si impugni la novazione contrattuale insita nel trasferimento d'azienda, intendendo permanere presso il cedente. Nemmeno può invocarsi la lett. d) della medesima disposizione, perché essa ha riguardo a casi di discrasia tra titolarità formale e sostanziale del rapporto, mentre qui si deve accertare solo la novazione soggettiva del medesimo rapporto.

L'accertamento dell'esistenza di un trasferimento d'azienda si riverbera poi, sul piano sostanziale della legittimità del licenziamento, sulla adeguatezza della comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo, là dove si richiede l'indicazione dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non potere evitare il licenziamento.

Nel caso in esame il trasferimento d'azienda costituisce, all'evidenza, strumento alternativo al licenziamento ed esso fu taciuto nella comunicazione di apertura, dove solo si affermava l'intenzione di chiudere il reparto.

E' altresì intuitivo, e comunque non contestato, che l'ipotesi della c.d. esternalizzazione era già allo studio quando la procedura fu avviata, risultando già costituita la s.r.l. [redacted], con legale rappresentante uno dei licenziandi.

Una tale censura della comunicazione originaria sembra poter trarsi dal ricorso in opposizione, considerando congiuntamente la doglianza di

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

genericità della stessa, come formulata in ricorso, e la espressa allegazione del trasferimento d'azienda.

Peraltro l'opponente allega altro fondato ed assorbente vizio della procedura, consistente nei criteri di scelta del personale da licenziare.

Non è contestato che [redacted] dispone di un altro reparto di trasporto merci, situato in provincia di Salerno. La scelta dei licenziandi si è concentrata sui dipendenti di Borgoriccio, senza altra giustificazione se non la distanza delle due unità produttive.

Ma tale argomento non vale ad individuare un interesse datoriale, essendo indifferente per il datore di lavoro chi effettui il trasporto in Belicci. Semmai poteva sussistere una impossibilità o inaccettabilità del trasferimento da parte del ricorrente, ma non è stato dimostrato che questi, formalmente richiesto, abbia dichiarato la sua indisponibilità.

Ai sensi dell'art. 5, c. 4°, l. 223/91, in caso di violazione dei criteri di scelta si applica il regime di cui al quarto comma dell'art. 18 st. lav.

Per tali ragioni il ricorso va accolto, col favore delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, in riforma dell'ordinanza opposta,

dichiara illegittimo il licenziamento intimato a [redacted] da [redacted] soc. coop e condanna [redacted] s.r.l. a reintegrarlo nel posto di lavoro precedentemente occupato;

condanna [redacted] soc. coop. e [redacted] s.r.l., in solido, a risarcire il ricorrente del danno subito per effetto del licenziamento, liquidandolo in misura pari alle liquidazioni globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegra, nei limiti di legge, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al saldo;

[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]


dichiara tenute [redacted] soc. coop. e [redacted] s.r.l., in solido, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;


condanna [redacted] soc. coop. e [redacted] s.r.l. in solido a rifondere le spese di causa, che liquida in € 10000,00 di compensi, oltre spese generali, cp e iva.

Così deciso in Padova, li 22.10.19.

Il Giudice est.

Dott. Mauro Dallacasa




Il Funzionario Giudiziario
dott.ssa Luigia Cocomazzi


Depositata nella Cancelleria del
Tribunale Sez. Lavoro di Padova

il 22 OTT, 2019

IL CANCELLIERE

Il Funzionario Giudiziario
dott.ssa Luigia Cocomazzi



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]